

www.fabi.it/strutture-nazionali/dipartimento-welfare/

"FONDO ESUBERI" ABI E SALVAGUARDIA ESODATI **FACCIAMO IL PUNTO** LE NOVITÀ ED I PROBLEMI ANCORA APERTI

Durante il mese di agosto si sono registrate alcune importanti novità, relative all'ammortizzazione sociale del settore ABI, nonché ai lavoratori interessati (lavoratori già in esodo o che abbiano aderito ad accordi sindacali stipulati prima del 4/12/2011).

In particolare, si è registrato il susseguirsi in ordine cronologico dei seguenti atti normativi:

- ✓ pubblicazioni in Gazzetta Ufficiale (in data 24/7/2012) del Decreto Interministeriale datato 1 giugno 2012, già oggetto di una nostra precedente circolare alle strutture (norme relative alla salvaguardia di 65.000 lavoratori in esodo).
- ✓ Emanazione del decreto legge n° 95 del 6/7/2012, poi convertito in legge n° 135 del 7/8/2012;
- ✓ messaggio INPS n° 12196 del 20/7/2012 (processo di verifica del diritto a salvaguardia)
- ✓ Circolare n° 19 del 31/7/2012 del Ministero del Lavoro, relativa alle procedure da espletare presso i competenti Uffici Terrotoriali del Lavoro da parte di alcune categorie di lavoratori ai fini della salvaguardia;
- ✓ messaggio INPS n° 13343 del 9/8/2012 (istruzioni relative alla salvaguardia dei lavoratori interessati da operazioni di esodo)
- ✓ pubblicazione in G.U., in data 21/8/2012, del D.M. 3/8/2012 n° 67329 relativo alla modifica del Regolamento del "Fondo di solidarietà" del settore ABI.

Il complesso degli interventi succedutisi ha di fatto creato oggettive difficoltà, sia per i diretti interessati che per gli operatori sindacali, nel comprendere la situazione determinatasi e le problematiche ancora aperte.

Abbiamo pertanto ritenuto di fare opera utile riepilogando il quadro aggiornato ad oggi, pur rendendoci conto dell'oggettiva complessità ed articolazione della materia.

FONDO DI SOLIDARIETÀ ABI EX D.M. 158/2000

Sono state recepite le modifiche di cui all'accordo ABI del 8/7/2011 e successivi verbali interpretativi, resisi necessari a seguito della "manovra Monti-Fornero" (legge 214/2011).

Di seguito esponiamo, per sommi capi, le principali modifiche intervenute:

✓ Durata della vigenza delle modifiche: Il decreto fissa, in prima battuta, la sua vigenza fino al 31/12/2012.

Bisognerà attendere un ulteriore provvedimento per un'estensione temporale coerente con l'attuale scadenza del Fondo di solidarietà.

✓ Assegno straordinario - importo: Per i soli assegni straordinari liquidati a seguito di accordi sindacali stipulati dopo il 8/7/2011, viene previsto un coefficiente di riduzione dell'assegno pari al 8 od all'11% dell'assegno stesso (rispettivamente a seconda che l'ultima R.A.L. del lavoratore fosse inferiore ai 38.000 Euro o superiore).

Va segnalato che tale riduzione riguarda solo gli assegni liquidati con il sistema retributivo fino al 31/12/2011 (ossia lavoratori che avevano maturato almeno 18 anni di contributi al 31/12/1995) e solo la parte di assegno calcolata con tale sistema.

Per fare un esempio, un lavoratore il cui assegno fosse calcolato su 42 anni e 6 mesi di contributi, di cui 38 maturati al 31/12/2011, vedrebbe l'abbattimento dell'11% solo sulla parte di assegno relativa ai 38 anni retributivi.

Va ricordato che, invece, <u>nessun abbattimento</u> si applica sugli assegni calcolati con il **sistema** *misto* già previsto dalla "riforma Dini" (legge 335/95, ossia lavoratori con meno di 18 anni di contributi al 31/12/1995) oppure con il *sistema contributivo*.

✓ Assegno straordinario - durata: Si registra una modifica di rilievo rispetto alla situazione preesistente.

Finora infatti, la durata dell'erogazione dell'assegno straordinario veniva fissata al momento della concessione da parte dell'INPS e, con l'entrata in vigore della norma sull'aspettativa di vita, i lavoratori rischiavano delle scoperture al termine del periodo di percezione dell'assegno, sia in termini di reddito che di ulteriori contributi necessari al raggiungimento del diritto a pensione (ricordiamo infatti che in base alla normativa vigente gli incrementi dell'aspettativa di vita si traducono in un incremento dei contributi necessari a raggiungere i requisiti pensionistici).

Con le nuove norme, invece, la durata dell'assegno e la contribuzione accreditata vengono prolungate fino al momento in cui subentrano i nuovi requisiti per il diritto a pensione in base alle sopraggiunte previsioni relative all'aspettativa di vita.

Viene tuttavia ribadito che la durata massima dell'assegno è comunque pari a 60 mesi.

Va ricordato che le attuali normative di legge prevedono che i requisiti relativi all'aspettativa di vita entrano in vigore dal 1/1/2013, poi dal 1/1/2016, dal 1/01/2019 e successivamente ogni due anni.

Le stime relative all'eventuale incremento dell'aspettativa di vita diventano norma solo con un anticipo di 12 mesi prima dell'entrata in vigore (quindi entro il 31/12/2014 per lo "scatto" del 2016 ed entro il 31/12/2017 per lo "scatto" del 2019).

Per quanto ovvio, le competenti strutture sindacali dovranno tenere conto di tale nuovo quadro nel momento in cui vengano affrontate ai tavoli sindacali le procedure per l'attivazione del fondo di solidarietà, al fine di non predeterminare situazioni di lavoratori che, a causa della sopravvenienza degli incrementi per aspettativa di vita, vengano a trovarsi scoperti al termine del periodo di esodo.

Ricordiamo infine che, ad oggi, le stime ISTAT relative all'aspettativa di vita, prevedono un incremento di circa 4 mesi per il 2016 ed altrettanto per il 2019. Invece è già fissato per legge l'incremento di 3 mesi dal 1/1/2013.

- ✓ **Individuazione dei lavoratori in esubero**: La nuova norma prevede che, in caso di attivazione di fasi obbligatorie ai sensi della legge 223/91, l'individuazione di lavoratori in esubero parta da coloro che abbiano già maturato il diritto a pensione.
 - Naturalmente, qualora l'accordo aziendale preveda una fase volontaria ed in tale ambito venga raggiunta l'individuazione dei volontari, è fatto salvo il diritto a restare in servizio da parte dei lavoratori che abbiano già maturato tale diritto.
- ✓ Riduzione di orario o sospensione attività lavorativa: Il periodo massimo di utilizzo di tale
 opzione passa a 24 mesi per ogni lavoratore, elevabile con accordi aziendali fino a 36 mesi,
 nell'arco di vigenza del fondo.
 - Viene altresì previsto l'adeguamento annuale dei massimali degli assegni erogabili.
- ✓ **Solidarieta' espansiva**: Sono state finalmente riconosciute applicabili al settore del credito le norme relative ai contratti cosiddetti "di solidarietà espansiva".
 - E' possibile pertanto prevedere, su base volontaria, la possibilità di riduzioni di orario per un massimo di 48 mesi pro-capite, con correlative assunzioni al fine di incrementare gli organici.

Tale previsione, per il nostro settore, va vista anche in correlazione alle nuove possibilità offerte in tal senso dal "fondo per l'occupazione giovanile del credito".

SALVAGUARDIA LAVORATORI IN ESODO

Il complesso delle normative richiamate all'inizio della presente configura, ad oggi, il quadro descritto di seguito.

Concentreremo la nostra analisi sulla tipologia principale del nostro settore che è, ovviamente, quella relativa ai lavoratori interessati dalle prestazioni straordinarie del fondo di solidarietà, rimandando le altre casistiche all'assistenza diretta tramite il Dipartimento scrivente.

Il numero di lavoratori salvaguardati titolari di assegno straordinario è pari a 17.710 (D.M. 1/6/2012) a cui si aggiungono altri 1.600 in base alla legge 135 del 7/8/2012 ("spending review").

Le posizioni di cui alla legge 135/2012, tuttavia, riguardano esclusivamente lavoratori con rapporto di lavoro cessato dopo il 4/12/2011. La norma, inoltre, necessita ancora di un decreto ministeriale attuativo.

Ad oggi l'INPS ha dato avvio alle procedure di verifica della sussistenza dei requisiti per l'inserimento nella graduatoria dei salvaguardati (messaggio 12196/2012).

L'INPS ha dichiarato che intende chiudere la procedura di verifica entro il 21/9 prossimo, per questa tipologia di posizioni.

A partire da fine luglio scorso i lavoratori interessati stanno ricevendo a mezzo posta la relativa comunicazione.

Qualora un lavoratore in esodo (in particolare se abbia cessato il rapporto di lavoro nel corso del 2012) non abbia ancora ricevuto detta comunicazione, potrà richiedere un appuntamento presso la Sede INPS più vicina alla propria residenza, richiedendo di fissare l'appuntamento tramite il Call Center INPS (numero verde 803164) presso lo "Sportello Amico".

Secondo le disposizioni impartite, il funzionario INPS, qualora constati la fondatezza dei requisiti, dovrà già annotare il nominativo del lavoratore ai fini della formazione della graduatoria dei lavoratori salvaguardati.

Al momento in cui scriviamo, la procedura di formazione delle liste dei salvaguardati si fermerà alla prima tranche di 17.710 lavoratori titolari di assegno straordinario, mancando ancora il decreto ministeriale attuativo per le ulteriori 1.600 posizioni previste dalla legge 135/2012 ("spending review").

✓ FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE DEI LAVORATORI SALVAGUARDATI. ASPETTI NORMATIVI E PROBLEMI IRRISOLTI.

La graduatoria dei lavoratori salvaguardati dovrà, secondo le previsioni di legge, essere formata con il criterio della data di cessazione del rapporto di lavoro.

Pertanto un lavoratore che abbia avuto accesso all'assegno straordinario in data anteriore, avrà posizione in graduatoria prima di un altro che abbia avuto accesso successivamente.

Ricordiamo infine che il Decreto ministeriale 1/6/2012 prevede quali condizioni aggiuntive le seguenti:

- 1) anche ai lavoratori salvaguardati si applicano le norme relative all'aspettativa di vita
- 2) ai lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato dopo il 4/12/2011 la salvaguardia si applica con la condizione ulteriore che la permanenza nel fondo di solidarietà duri almeno fino al compimento del 62° anno di età e che venga rilasciata specifica autorizzazione dall'INPS.

Le due condizioni di cui sopra evidenziano specifici problemi per la platea dei lavoratori interessati: **Condizione 1):**

Facciamo l'esempio di un lavoratore che percepisca l'assegno straordinario per 59 mesi ed perfezionasse i requisiti per la pensione nel 2013.

In tale esempio si dovrebbe applicare un versamento di ulteriori 3 mesi di contribuzione

correlata ed un prolungamento di 3 mesi dell'assegno straordinario.

In tal modo tuttavia si determinerebbe il problema del superamento del limite dei 60 mesi di erogazione massima dell'assegno.

In merito a tale problematica l'INPS nel messaggio 13343/2012 preannuncia che, limitatamente ai lavoratori già titolari di assegno al 4/12/2011, verrà assicurata a carico del fondo di solidarietà la prosecuzione del trattamento fino al conseguimento della pensione.

L'INPS inoltre non ha ancora chiarito se gli incrementi dell'aspettativa di vita si applichino anche ai lavoratori il cui diritto a pensione maturava con i 40 anni di contributi. Il fatto che tale interpretazione fosse presente in un messaggio INPS pubblicato agli inizi di agosto, messaggio poi ritirato e sostituito dal n° 13343, in cui tale interpretazione non è presente, non rende ancora chiusa la questione. Gli Uffici INPS, interpellati, rispondono che la questione è ancora oggetto di approfondimenti.

Nè risulta ancora chiara la questione dell'applicazione dell'aspettativa di vita ai casi relativi alla cosiddetta "opzione donna", ovvero l'opzione, riservata esclusivamente alle lavoratrici, di optare per il sistema di calcolo interamente contributivo, al fine di poter andare in pensione con i requisiti di 57 anni di età e 35 di contributi (con la finestra pensionistica che matura dopo dodici mesi dal perfezionamento dei requisiti. Ricordiamo che per le pensioni da lavoro autonomo occorre invece il requisito di 58 anni di età).

A questo momento l'INPS ha affermato, con dubbia e contestata interpretazione contenuta nella circolare n° 35/2012, che gli incrementi dell'aspettativa di vita si applicano anche a questa casistica. Senza chiarire, però, se l'incremento si applichi al requisito anagrafico od a quello contributivo od ad ambedue.

Inoltre si afferma che l'opzione è possibile a condizione che l'interessata maturi la decorrenza della pensione entro il 31/12/2015, mentre il testo della legge 243/2004, che aveva introdotto tale possibilità, poneva la condizione che <u>i requisiti</u> maturassero entro tale data (ricordiamo infatti che, <u>solo per tale casistica</u>, l'INPS ribadisce con circolare 35/2012 che vale ancora la norma della "finestra mobile" di 12 mesi - o 18 mesi per le pensioni da lavoro autonomo. Pertanto, l'interpretazione INPS difforme dal testo letterale della legge implica una restrizione del diritto per le lavoratrici. Dire infatti che bisogna raggiungere la "finestra" entro il 31/12/2015 significa affermare che bisogna raggiungere i requisiti entro il 2014!).

Condizione 2):

l'INPS, per i lavoratori cessati post 4/12/2011, rimanda a successive istruzioni relative alle modalità per il rilascio dell'autorizzazione all'esodo con le vecchie regole, nonchè per l'esame delle domande di accesso all'assegno straordinario presentate post 24/7/2012 (data di entrata in vigore del Decreto 1/6/2012).

Restano però aperti 2 problemi: il primo relativo ai casi in cui un lavoratore cessato post 4/12/2011, a causa degli adeguamenti della speranza di vita, superi il periodo massimo di permanenza nel fondo. Sul punto l'INPS tace.

Il secondo problema riguarda i lavoratori che, pur salvaguardati, a causa della clausola relativa ai 62 anni di età, superino il periodo massimo di permanenza nel fondo.

In merito il messaggio INPS fa riferimento ad approfondimenti in corso per l'adozione di misure volte ad assicurare la tutela di tali lavoratori.

✓ LAVORATORI IN ESODO PRIMA DEL 31/05/2010

Una speciale attenzione invece va posta in merito al problema dei lavoratori già in esodo al 31/5/2010, data di entrata in vigore della legge 122/2010 ("Manovra Tremonti").

Tale manovra, infatti, aveva già nel 2010 modificato le norme relative al diritto a pensione introducendo la cosiddetta "finestra mobile" e salvaguardando solo 10.000 lavoratori fra tutti i settori del mondo del lavoro.

Ora, il complesso degli interventi di cui abbiamo finora trattato, ha il compito di stabilire una salvaguardia rispetto alla legge 214/2011 (manovra "Fornero").

In altre parole, il decreto del 1/6/2012 salvaguarda i lavoratori rispetto al peggioramento ed alla scopertura previsti dalla manovra Fornero, ma omette completamente qualunque intervento a tutela dei lavoratori non salvaguardati dalla legge 122/2010.

Giova ricordare che l'INPS aveva comunicato, con messaggio 20062 del 21/10/2011, che il risultato del "conteggio" delle 10.000 posizioni portava alla conclusione per cui i lavoratori salvaguardati erano tutti coloro che avevano cessato il rapporto di lavoro entro il 30/10/2008.

Tali lavoratori, secondo il decreto ministeriale 1/6/2012, potranno richiedere di avvalersi della **deroga congiunta** sia rispetto alla legge 122/2010 ("Tremonti") che alla legge 214/2011 ("Fornero") al momento della data di pensione.

A tal proposito, in mancanza di un modulo ufficiale INPS, alleghiamo un nostro fac-simile da utilizzare per le domande di pensione di tale fattispecie.

Più grave è, invece, la situazione di tutti quei lavoratori che hanno cessato il rapporto di lavoro dopo il 30/10/2008 ed entro il 31/5/2010.

La FABI, insieme alle altre OO.SS. del credito ed all'ABI, aveva raggiunto un accordo con il Ministero del Lavoro, che prevedeva il prolungamento automatico dell'assegno straordinario per tali posizioni, fino alla nuova decorrenza della pensione (va ricordato, in quanto richiestoci da molti lavoratori e strutture, che il prolungamento dell'assegno è automatico e non soggetto a richiesta da parte dell'interessato, fatta salva la condizione che lo stesso abbia presentato domanda di pensione alla originaria decorrenza prevista, ossia al termine del periodo di percezione dell'assegno straordinario).

Inspiegabilmente ed, a nostro avviso colpevolmente (ci era stata garantita negli incontri presso il Ministero già l'esistenza della copertura economica) il Ministero del Lavoro, sia del precedente che dell'attuale Governo, finora ha emanato solo il decreto a copertura di coloro che erano arrivati a pensione, con le regole originarie, nel corso del 2011 (decreto ministeriale 63655 del 5/1/2012).

A nulla sono servite finora né le numerose prese di posizione ufficiali espresse dai massimi vertici della FABI, oltre che delle altre OO.SS., né le manifestazioni di protesta organizzate, anche specifiche per il settore del credito.

Pertanto, a partire dal gennaio 2012, centinaia di lavoratori bancari sono arrivati al termine del periodo di percezione dell'assegno straordinario e vedono respinte le proprie domande di pensione. Giova ricordare che, complessivamente, tale problematica interessa, da dati ufficiali, circa 6.000 lavoratori titolari di assegno straordinario, con scadenza dello stesso compresa fino all'anno 2017!

Se a ciò si aggiunge che, a causa dei ritardi nell'emanazione dei vari provvedimenti, finora l'INPS non ha ancora liquidato gli assegni straordinari per nessuno dei lavoratori che hanno cessato il rapporto di lavoro dopo il 4/12/2011, ossia tutti coloro che sono in esodo dal 2012, si può ben comprendere che ci si trova di fronte ad un quadro di grandissima confusione con la conseguente creazione di un diffuso allarme e disagio sociale.

La FABI, a questi lavoratori, può solo garantire la propria massima sensibilità ed impegno a fare pressioni in tutte le Sedi (INPS, ABI, Governo) per la soluzione del problema.

Nel frattempo, consigliamo agli interessati di rivolgersi alle strutture FABI competenti per territorio al fine di un'analisi della propria posizione e della corretta assistenza per le varie incombenze da espletare.

Segnaliamo, infine, in quanto richiestoci sia da nostre strutture che da lavoratori che, purtroppo, richiesta effettuata da alcune Sedi INPS, che i lavoratori interessati dalle prestazioni di assegno straordinario NON DEVONO ESPLETARE ALCUNA INCOMBENZA AL FINE DI RIENTRARE NEL DIRITTO A SALVAGUARDIA. È PERTANTO ERRATO CHE TALI LAVORATORI DEBBANO PRESENTARE ISTANZA ALLE DIREZIONI TERRITORIALI DEL LAVORO ENTRO IL 21 NOVEMBRE 2012.

Tale procedura, infatti, riguarda solo coloro i quali abbiano cessato il rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo od individuale ma <u>senza accesso ad ammortizzatori sociali, quale è anche</u> l'assegno straordinario.

Nel nostro settore, un esempio significativo di tale fattispecie era, a titolo esemplificativo, l'accordo sindacale Unicredit del 18/10/2010. Tale accordo prevedeva la cessazione dei lavoratori senza accesso al fondo di solidarietà (per le uscite dell'anno 2011).

Tuttavia **anche tali lavoratori non dovranno espletare alcuna procedura** in quanto l'accordo prevedeva la cessazione del rapporto di lavoro <u>al compimento dei requisiti per il diritto a pensione</u>, restando gli stessi solo in attesa della "finestra" pensionistica.

Rammentiamo che tale casistica, ossia lavoratori che abbiano perfezionato i requisiti per il diritto a pensione entro il 31/12/2011, è stata salvaguardata in modo incondizionato dalla legge 214/2011, senza essere neanche soggetta a monitoraggio del numero dei lavoratori salvaguardati.

✓ LAVORATORI IL CUI RAPPORTO DI LAVORO SIA CESSATO ENTRO IL 31/12/2011 A SEGUITO DI ACCORDI INDIVIDUALI O COLLETTIVI, CON DIRITTO A PENSIONE ENTRO IL 1/12/2013 (DECRETO 1/6/2012) OPPURE ENTRO IL 1/12/2014 (LEGGE 135/2012) LAVORATORI AUTORIZZATI ALLA PROSECUZIONE VOLONTARIA PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO LEGGE 201/2011 LAVORATORI IN CONGEDO RETRIBUITO PER ASSISTERE FIGLI PORTATORI DI HANDICAP

Le situazioni di cui sopra sono presenti nel settore del credito, benché in misura ridotta.

Le nostre strutture sindacali, in caso di necessità di assistenza in presenza di queste casistiche, potranno rivolgersi al Dipartimento Welfare ai consueti recapiti telefonici o di posta elettronica. Cordiali saluti.

Roma, 13 settembre 2012

DIPARTIMENTO NAZIONALE WELFARE

Spett.le	
INPS	
Sede di	

II/Ia	sottoscritto/a
codice fiscale nato/a a	
de	con la presente dichiara, ai fini della propria domanda di pensione con correnza, domanda a cui la presente è allegata, la propria volontà colersi avvalere:
	della deroga alle vigenti normative pensionistiche di cui all'articolo 24, comma 14, della legge 214/2011, avendo cessato il rapporto di lavoro in data (ossia in data antecedente il termine del 4/12/2011 previsto dalla legge dinanzi citata) con accesso al trattamento di assegno straordinario ex D.M. 158/2000 per i lavoratori del credito.
	della deroga alle vigenti normative pensionistiche di cui all'articolo 24, comma 14, della legge 214/2011, avendo cessato il proprio rapporto di lavoro in data sulla base di un accordo sindacale stipulato in data (ossia in data antecedente il termine del 4/12/2011 previsto dalla legge 214/2011) con accesso al trattamento di assegno straordinario ex D.M. 158/2000 per i lavoratori del credito.
	congiuntamente della deroga di cui all'art. 12, comma 5, della legge 122/2010 e della deroga di cui all'art. 24, comma 14, della legge 214/2011, avendo cessato il proprio rapporto di lavoro in data (ossia entro la data del 30/10/2008, indicata quale data limite per l'applicazione della deroga prevista per 10.000 lavoratori, data limite indicata nel messaggio INPS n° 20062 del 21/10/2011).
In 1	ede.
Lu	ogo e data,
Fir	na

NOTA PER LA COMPILAZIONE:

- Il primo caso riguarda sia i lavoratori con rapporto di lavoro cessato in data successiva al 31/5/2010 ed antecedente il 4/12/2011, sia i lavoratori con rapporto di lavoro cessato in data successiva al 30/10/2008 e fino al 31/5/2010.
- Il secondo caso riguarda lavoratori cessati in data successiva al 4/12/2011.
- Il terzo caso riguarda i lavoratori cessati in data anteriore al 30/10/2008.

Occorre pertanto barrare solo una delle tre opzioni in base alla casistica dell'interessato.